

Corte di Cassazione 11 febbraio 2014, n. 3027

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ancona dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato tra G.V. e la società Poste Italiane in data 1° giugno 1999 per esigenze eccezionali ex art. 8 del c.c.n.l. 1994 e successivi accordi sindacali; l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora (2.5.05).

La Corte d'appello di Ancona, con sentenze non definitiva depositata il 6.10.11, e definitiva depositata il 2.3.12, accoglieva parzialmente il gravame proposto dalla società Poste, condannando quest'ultima al pagamento, a titolo risarcitorio, di otto mensilità della retribuzione mensile, ex art. 32 L.n. 183\10, con rivalutazione monetaria ed interessi.

Quest'ultima propone ricorso per cassazione, notificato il 12 febbraio 2013, affidato a quattro motivi, poi illustrato con memoria.

Resiste il V. con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società Poste denuncia la violazione dell'art. 1372, comma 1 e 2, c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si duole in sostanza la società della mancata valutazione dell'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, valutato l'apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione del rapporto e la manifestazione di una volontà oppositoria da parte del lavoratore.

Il motivo è infondato.

Secondo il pacifico orientamento di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 11 marzo 2011 n. 5887) ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso (costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7 maggio 2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull'eccezione, Cass. 1 "febbraio 2010 n. 2279), non è di per sé sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l'impugnazione del licenziamento, o il semplice ritardo nell'esercizio dei suoi diritti, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (Cass. 15 novembre 2010 n. 23057).

Nessuna di tali indicazioni è fornita, con sufficiente grado di specificità, dalla ricorrente Poste.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 L. n. 56 del 1987; degli artt. 1362 e seguenti c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte di merito, in contrasto con le norme richiamate, non considerò adeguatamente che con la delega contenuta nel citato art. 23, le parti sociali erano libere di individuare nuove e diverse ipotesi di assunzione a tempo determinato, senza altri limiti se non quello dell'osservanza di un limite percentuale dei lavoratori da assumere, sicché le pattuizioni collettive erano sottratte dal sindacato giurisdizionale, e segnatamente in ordine all'esistenza di un nesso causale tra le ragioni di assunzione e la singola stipula del contratto a tempo determinato.

Lamenta inoltre che i giudici di merito non considerano adeguatamente che nessun limite temporale, sino all'entrata in vigore del d.lgs n. 368 del 2001, poteva essere imposto alle pattuizioni sindacali delegate.

3. Il motivo è infondato.

L'assunto risulta assolutamente rispettoso dell'autonomia negoziale collettiva, che, delegata alla individuazione di nuove ipotesi di assunzione a tempo determinato, è parimenti libera di stabilire una loro scadenza temporale.

Come efficacemente chiarito da Cass. 9 aprile 2008 n. 9259 e quindi da Cass. 28 ottobre 2010 n. 22015, l'art. 23 della legge n. 56 del 1987, nel consentire alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi rispetto a quelle previste dalla legge n. 230 del 1962, non impone di fissare contrattualmente dei limiti temporali alla facoltà di assumere lavoratori a tempo determinato, ma, ove un limite sia stato invece previsto, la sua inosservanza determina la illegittimità del termine apposto.

Nella specie la limitata efficacia temporale degli accordi intervenuti all'interno della società Poste risulta rispettosa dell'autonomia negoziale collettiva ed in linea col consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n. 4603), secondo cui dall'esame dei vari accordi in materia si evince che le parti sociali autorizzarono la stipula di contratti a tempo determinato per le causali di cui all'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, sino al 30 aprile 1998.

Da ciò consegue l'assorbimento della censura inerente la prova, in tesi non dovuta, del nesso causale tra le esigenze individuate dai contraenti collettivi e la singola assunzione.

3. - Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 L. n. 183/10 e dell'art. 8 L. n. 604/66. Lamenta in particolare che il comma 6 del menzionato art. 32 stabilisce che "In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 (dodici mesi) è ridotto alla metà".

Si duole che la Corte di merito ne abbia escluso l'applicazione, per l'assenza di tali accordi di stabilizzazione e comunque per la violazione dei criteri di cui all'art. 8 L. n. 604/66.

Il motivo è infondato.

Ed invero la sentenza impugnata, valutata l'assenza degli accordi sindacali di cui al citato comma 6, da valutarsi al momento del licenziamento e non già con riferimento ad altri successivi accordi la cui applicabilità anche alla lavoratrice non risulta peraltro neppure dedotta, ha correttamente escluso l'applicabilità della riduzione della metà del limite massimo dell'indennità. Ed invero quel che rileva non è la circostanza che la società Poste abbia, in assoluto, stipulato accordi di stabilizzazione, quanto la loro effettiva esistenza ed applicabilità al lavoratore al momento della cessazione del rapporto, la cui possibilità di aderirvi deve ritenersi il presupposto per la riduzione della misura dell'indennità di cui al comma 6 del citato art. 32.

Quanto alla concreta misura di essa, la Corte di merito ha evidenziato che, per un contratto dichiarato illegittimo a distanza di diversi anni dalla sua conclusione con impresa avente le dimensioni della società Poste italiane, in assenza di altri elementi, risultava corretta quella di otto mesi, peraltro sensibilmente inferiore al massimo e non distante dalla medesima misura di 6 mensilità invocata dalla società oggi ricorrente. Trattasi di valutazione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, (al pari di quanto più volte affermato da questa Corte con riguardo all'indennità di cui all'art. 8 della legge n. 604 del 1966 - cfr. Cass. 5.1.2001 n. 107, Cass. 15.5.2006 n. 11107, Cass. 14.6.2006 n. 13732), non contrastante coi criteri di cui al menzionato art. 8, ex art. 32 L. n.183\10.

4. - Con il quarto motivo la società si duole che su tale indennità sia stata riconosciuta anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, laddove essa aveva natura omnicomprensiva e predeterminata del danno subito.

Come affermato da questa Corte (Cass., n. 3056 del 2012), lo "ius superveniens" di cui alla L. n. 183 del 2010, ex art. 32, commi 5, 6 e 7, (applicabile nel giudizio pendente in grado di legittimità qualora pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione) configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum"), trattandosi di indennità "forfetizzata" e "omnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio" (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione).

A ciò deve aggiungersi che tale natura sarebbe irragionevolmente inficiata laddove, come nella specie, sia trascorso un notevole lasso di tempo, specie ove esso non sia precisamente addebitabile ad una delle parti, tra il contratto a termine e la declaratoria della sua illegittimità, incidendo così sensibilmente sulla sua entità, in contrasto con la ratio della L. n. 183\10. L'art. 1, comma 13, della L. 28 giugno 2012 n. 92 ha poi stabilito che "La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro".

Trattandosi di interpretazione autentica, anche tale norma è evidentemente retroattiva.

Occorre allora rimarcare che questa Corte ha già affermato (ex plurimis, Cass. n. 7987\12, Cass. 6 ottobre 1999 n. 11148; Cass. 12 dicembre 2007 n. 26078) che le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione dei molteplici obblighi facenti carico al datore di lavoro, hanno natura retributiva solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando

direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente; viceversa le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve, come nel caso di cui all'art. 32, comma 5, L. n. 183\10, a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse "dipendenti dal rapporto di lavoro" non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempita.

Ne consegue che non spettano né la rivalutazione monetaria né gli interessi legali sull'indennità stabilita dall'art. 32, comma 5, L. n. 183\10, se non dal momento della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato, anche argomentando dall'art. 1, comma 13, della L. 28 giugno 2012 n. 92.

L'indennità in esame rappresenta infatti il ristoro (seppure "forfettizzato" e "omnicomprensivo") dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di conversione del rapporto.

Dalla natura, poi, di liquidazione "forfettaria" e "omnicomprensiva" del danno relativo al detto periodo consegue altresì che gli accessori ex art. 429, terzo comma, c.p.c. sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della detta sentenza, che, appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa.

Orbene, l'impugnata sentenza, che nulla ha specificato al riguardo, condannando la società alla riammissione dell'appellante nel posto di lavoro e al "risarcimento del danno in misura pari a otto mensilità della retribuzione mensile di fatto, con rivalutazione ed interessi legali", in sostanza ha inteso far decorrere tali accessori proprio dalla data della pronuncia.

Di alcunché può, quindi, ulteriormente dolersi la ricorrente.

Il ricorso va pertanto respinto integralmente.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipante. Deve infine darsi atto che ricorrono nella specie i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad € 100,00 per error ed € 3.500,00 per compensi, da distrarsi in favore dell'avv. M.M. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.